

N. 00044/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01763/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1763 del 2013, proposto da:

Maso della Corona Societa' Agricola, rappresentato e difeso dagli avv. Sabrina Fortuna, Barbara Ferrari, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali -Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici Per Le Province Vr-Ro-Vi, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
Comune di Caprino Veronese,

per l'annullamento

del provvedimento 22/8/2013 prot. n. 23519 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con il quale è stata negata l'autorizzazione paesaggistica avente ad oggetto la realizzazione di lavori di miglioria fondiaria finalizzati all'impianto di un vigneto su area condotta in locazione dalla ricorrente; del provvedimento del Comune di Caprino Veronese - Area Tecnica Urbanistica e Territorio 20/9/2013, con il quale viene comunicato ed inviato alla ricorrente il parere negativo della Soprintendenza e conseguentemente negato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta nonchè per la conseguente condanna della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica richiesta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c) c.p.a. oltre al risarcimento del danno per ritardo nel rilascio del permesso di costruire.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso:

che la ricorrente ha presentato una richiesta per l'esecuzione di lavori di miglioramento fondiario, al fine di impiantare un vigneto, su area soggetta a vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/04;

nonostante l'intervento sia stato giudicato compatibile con l'ambito tutelato da parte della Commissione comunale per il paesaggio e del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Territorio del Comune, essendo stata rilevata la destinazione agricola dell'area interessata e l'insussistenza di un incisivo impatto della nuova coltura con l'ambito tutelato, stante anche la presenza nelle vicinanze di analoghe coltivazioni;

benchè anche il Servizio Forestale regionale di Verona si sia espresso in termini favorevoli, non rilevando, per quanto di competenza, condizioni di incompatibilità dell'intervento;

tuttavia, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza si è espressa in termini sfavorevoli al rilascio del nulla osta, formulando parere negativo così motivato, anche a seguito delle osservazioni opposte dalla ricorrente, : "L'intervento proposto, consistente nell'impianto di un vigneto con riprofilatura del pendio a gradoni, è tale da incidere negativamente sull'equilibrio e sull'armonia del contesto sottoposto a tutela, alterando la connotazione montana dei luoghi, caratterizzata da masse forestali e cespugliose alternate a radure con morbidi prati e pascoli, secondo configurazioni ad elevata naturalità di grande pregio";

visti i motivi di illegittimità dedotti in ricorso ed in modo particolare la denunciata sussistenza del vizio di difetto di motivazione;

il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, in quanto la motivazione addotta a sostegno del parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza non è idonea a supportare il diniego opposto.

Invero, la suddetta motivazione, seppure apparentemente articolata e ricognitiva dello stato dei luoghi, non consente di comprendere le reali ragioni dell'incompatibilità dell'intervento proposto, attesa l'attuale conformazione dell'ambito, caratterizzato dalla presenza di altre analoghe coltivazioni ed avente destinazione agricola, così come rilevato dalla stessa amministrazione comunale, in occasione dei pareri e delle relazioni tecniche rese al riguardo.

Invero, la Soprintendenza, che appare aver del tutto ignorato i diversi orientamenti (sebbene non condizionanti) manifestati dall'amministrazione comunale e anche il parere favorevole espresso dal Servizio Forestale di Verona, ha reso una motivazione che, seppure caratterizzata di per sé da discrezionalità, risulta del tutto vaga ed inconsistente e denota una carente istruttoria, limitandosi a descrivere genericamente lo stato dei luoghi, senza tenere conto delle colture, dello stesso tipo di

quello per il quale è stato richiesto il nullaosta, presenti nell'ambito (come documentato in atti), risultando così insufficiente ed inidonea a supportare il diniego opposto.

Per detti motivi, quindi, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario